

LE CARTE TELEFONICHE PREPAGATE

Il regime Iva delle carte telefoniche prepagate è stato oggetto di qualche novità nelle scorse settimane: **non sono cambiate le norme**, ma l'Agenzia delle entrate ha pubblicato una Risoluzione di qualche interesse (la 69/E/2020). Le carte telefoniche prepagate fanno parte dei "mezzi tecnici necessari per fruire del servizio di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica" di cui parla una norma speciale (l'art. 74 del Decreto Iva), che **le sottrae**, in certi casi, **ai normali meccanismi dell'imposta**. Si tratta di uno degli infiniti esempi di una normativa scritta per contrastare alcuni evasori, che obbliga tutti i contribuenti a complicarsi la vita, e che **sino a ieri ha fatto pensare a molti che l'Iva sulle ricariche fosse sempre indetraibile**.



Per rendere breve una storia lunga, però, nei giorni scorsi l'Agenzia delle entrate ha stabilito che **quando un contribuente Iva le acquista direttamente da un operatore telefonico** (i soliti TIM, Vodafone, WindTre, ecc, che la norma chiama poco brevemente "titolari della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica") **può detrarsi l'Iva nei modi "ordinari"**.

La storia sarebbe finita qui, se non che su qualche giornale si è letto che d'ora in avanti l'Iva si detrae **tutta**, ma questo non è corretto, e noi riteniamo utile dilungarci in un **piccolo ripasso**. La telefonia mobile, infatti, come le auto, non ha mai goduto delle simpatie del Fisco, che è sempre preoccupato che gli italiani si detraggano l'Iva per questioni extra lavorative.

Ogni impresa o professionista, quindi, può sì detrarsi "liberamente" l'Iva sui servizi telefonici mobili (tutti, non solo le carte prepagate da cui siamo partiti), ma se lo fa **per oltre il 50%**, deve poi **segnalarlo nella propria dichiarazione**, in modo che a qualche verificatore possa venire voglia di verificare...

Morale: anche per le ricariche telefoniche si applica la **regola pratica** che, salvo documentabilissime prove di un uso esclusivamente aziendale (un solo esempio: le SIM per antifurti o sistemi automatici, che non stanno in un telefono), **l'Iva sulla telefonia mobile si detrae al 50%**, cioè nella misura di ciò che si utilizza in modo promiscuo privato-aziendale, perché così si evitano piccoli fastidi.

Alcune precisazioni sono utili prima di concludere.

La prima: in qualche caso l'Iva sulle schede prepagate **non si trova esposta in fattura**. In tal caso bisogna **chiedere all'operatore telefonico** di farlo (citando nella richiesta l'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro delle Finanze del 24 ottobre 2000, n. 366).



La seconda: quando l'Iva è esposta in fattura, qualche operatore specifica che è applicata in base all'**art. 74. Ignorate la questione e detrarete** (al 50%!)). Proprio questo voleva dire l'Agenzia nella Risoluzione citata sopra.

La terza: chi sino ad oggi avesse considerato del tutto indetraibile l'Iva su schede telefoniche per importi rilevanti, può pensare intanto di detrarre (sempre al 50%) quella dal 1.01.2020, e poi, se ne vale la pena, di recuperare quella degli anni passati, con richieste di rimborso o dichiarazioni integrative. Chiamateci se vi sembra il vostro caso.

L'ultima precisazione: tutto quanto abbiamo detto, **non vale per le schede telefoniche ricaricabili acquistate da rivenditori**, che sono cedute "fuori campo Iva" e quindi non hanno alcuna Iva da detrarre (per i più curiosi: questo è il punto all'origine di tanta complicazione). Se siete appassionati della vicenda e vi interessa la storia lunga (con i dettagli giuridici del regime monofase per i mezzi tecnici necessari per fruire del servizio di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica) potete contattarci.



dott. Christian Penso
c.penso@studiopenso.it



STUDIO PENSO & ASSOCIATI

Se avete trovato utile questo contributo, inviatelo liberamente a chi può essere interessato.

Per approfondire chiamateci o scrivete:
www.studiopenso.it - studio@studiopenso.it - 049 661044